Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Mercoledì, 31 dicembre | Numero 308

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel prossimo anno 1920 sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

Domani, 1° gennaio 1920, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso

Ai termini della deliberazione del Consiglio di presidenza, è aperto il concorso per un posto di aggiunto (aiuto economo) presso gli uffici di questura della Camera dei deputati, a cui va annesso lo stipendio annuo di L. 3600 (minimo) da elevarsi a L. 6800 (massimo) mediante 6 aumenti triennali dei quali i primi quattro di L. 500 ognuno e gli ultimi due di L. 600 ognuno.

Sarà anche corrisposta l'indennità di residenza nella misura e con le norme portate dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 e l'indennità di caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare insieme colla loro domanda, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti l'età non superiore ai 30 anni al 24 gennaio 1920 e certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dal quale risulti l'adempimento degli obblighi militari;

c) certificato penale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio entrambi con data posteriore a quella del presente avviso;

d) licenza di liceo o di istituto tecnico;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica debitamente autenticata, di data posteriore a quella del presente avviso.

I concorrenti saranno sottoposti anche ad una visita medica di un sanitario di fiducia della Camera.

Saranno titoli di preferenza i servizi prestati presso altre Amministrazioni in uffici di economato, una buona calligrafia e la conoscenza della dattilografia.

I concorrenti, forniti dei migliori titoli, saranno sottoposti ad una o più prove di esame che si ritenessero opportune, fra cui quelle che tendano a stabilire la loro conoscenza delle varie scritture contabili di controllo e dei più moderni sistemi di contabilità di magazzino.

Il regolamento interno per gli uffici della Camera, ostensibile presso l'ufficio di questura, dà le norme per lo stato economico e giuridico del personale della Camera dei deputati.

Le domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere indirizzate alla Direzione degli uffici di questura della Camera dei deputati in modo che vi pervengano entro le ore 18 del 24 gennaio 1920. Delle domande che per qualsiasi ragione pervenissero dopo l'ora e il giorno stabiliti non sarà tenuto conto.

Roma, 24 dicembre 1919.

Il direttore degli uffici di questura: *L. Nuvoloni.*

Errata-corrige.

Nel Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2328, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 300, che abroga l'art. 17 di quello 20 ottobre 1919, n. 1988; sullo stato giuridico ed economico dei sottufficiali della Regia marina, modificando, altresì, le disposizioni transitorie contenute nel decreto medesimo, all'art. 3, secondo rigo, è stato erroneamente stampato «*gli aumenti triennali di stipendio di L. 4000*», invece di «*gli aumenti triennali di stipendio di lire 400*», come è indicato nel decreto originale, e come qui si rettifica.

Nel Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 302, che trasferisce l'Ispettorato delle capitanerie di porto, dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari, nel secondo capoverso dell'art. 4, dopo il primo punto, è stato erroneamente stampato «*le dichiarazioni di idoneità, ecc.*», invece di «*le dichiarazioni di inidoneità, ecc.*», come leggesi nel decreto originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi appresso indicato:

Capitolo n. 18 «Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale, ecc.»	L. 300.000
Capitolo n. 167 «Indennità di trasferimento e di missione ecc. agli ispettori amministrativi delle privative»	» 40.000
	L. 340.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto del 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con il nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;
Riconosciuta la convenienza di modificare l'ordinamento degli studi nella Facoltà di lettere e filosofia per il conseguimento della laurea in lettere;
Sentito il Consiglio superiore di I. P.
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la I. P.;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il testo degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia approvato con Nostro decreto del 9 agosto 1910, n. 808 è così modificato:

Art. 10. - Le materie di studio necessarie per il conseguimento della laurea in lettere sono 12 e si suddividono in obbligatorie e libere. Le materie obbligatorie sono o comuni o specifiche.

Sono comuni: 1° la letteratura italiana; 2° la letteratura latina; 3° la letteratura greca; 4° la filosofia teoretica o morale o la storia della filosofia, a scelta dello studente; 5° la geografia; 6° la storia moderna; 7° la storia antica.

Le materie specifiche sono 3, e sono, secondo gli studi cui verrà più particolarmente dedicarsi lo studente, indicate nei seguenti quadri:

1° quadro

Materie specifiche per gli studi di filosofia classica:

1° Grammatica greca e latina, oppure, dove esiste, paleografia ed epigrafia, greca e latina, a scelta dello studente;

2° Storia comparata delle lingue classiche e neolatine, oppure storia comparata delle lingue classiche, secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università.

3° Archeologia o antichità (istituzioni classiche) o altra materia che ne faccia le veci, per gli ordinamenti speciali delle varie Università, secondo la designazione che sarà fatta dalla Facoltà competente.

2° quadro

Materie specifiche per gli studi di filologia moderna:

1° Storia comparata delle letterature neo-latine, o storia comparata delle lingue e letterature neo-latine, secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università;

2° Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine o storia comparata delle lingue classiche, secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università;

3° Storia dell'arte medioevale moderna, oppure letterature straniere moderne, oppure, dove tali insegnamenti non esistano, un altro corso indicato dalla Facoltà.

3° quadro

Materie specifiche per gli studi di storia e geografia:

1° Archeologia (o antichità) o epigrafia greca e latina, a scelta dello studente;

2° Paleografia e diplomatica;

3° Storia del diritto o storia del cristianesimo o storia delle religioni o, dove tali insegnamenti manchino, altro corso che sarà indicato dalla Facoltà.

Art. 11. - A completare il piano degli studi necessari per il conseguimento della laurea in lettere, gli studenti, oltre alle materie obbligatorie indicate nei quadri uniti all'articolo precedente, debbono

iscriversi a due altri corsi, scelti liberamente fra quelli costituitivi e complementari della Facoltà di filosofia o lettere, oppure fra quelli di altre Facoltà indicati in un apposito elenco del Consiglio della Facoltà, ovvero anche tra le altre discipline di altre Facoltà, a libera scelta degli studenti, purchè la scelta sia approvata dal Consiglio di Facoltà all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 12. - Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche relative agli studi di filologia classica, sono annuali la storia moderna, la geografia, le due materie libere ed una delle materie specifiche a loro scelta, e biennali le altre materie obbligatorie ad eccezione della letteratura latina e della letteratura greca che sono triennali.

Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche relative agli studi di filologia moderna, sono annuali la storia antica, la geografia, le due materie libere e una delle materie specifiche, a loro scelta, e biennali le altre materie obbligatorie, ad eccezione della letteratura italiana e della letteratura latina, che sono triennali.

Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche relative agli studi di storia e geografia, sono annuali le due materie libere e una delle materie specifiche a loro scelta, e biennali le altre materie obbligatorie, ad eccezione della geografia e di una delle due storie, la storia moderna o la storia antica, a scelta dello studente, che sono triennali.

Per tutti indistintamente gli studenti che aspirano alla laurea in lettere, è obbligatoria anche una prova scritta di latino, che dovrà essere superata per essere ammessi all'esame di laurea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 772;

Viste le leggi modificative 19 luglio 1914, n. 761, e 12 luglio 1917, n. 1141:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto è stabilito con il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, con la legge 12 luglio 1912, n. 772 e relativo regolamento 1° maggio 1913, n. 514, con la legge 19 luglio 1914, n. 761 e 12 luglio 1917, n. 114 si consente che qualora a richiesta degli interessati ed a giudizio della Commissione di cui all'art. 34 del regolamento 1° maggio 1915, n. 514 non sia ritenuto possibile o conveniente per i mutuatari il reimpiego della somma da concedersi a mutuo, il tesoro dello Stato concederà un contributo commisurato alla metà di un mutuo pari al diritto accertato, estinguibile in 30 anni mediante semestralità costanti comprensive dello interesse 1 0[0 e dello ammortamento.

Tale contributo dovrà essere versato in conto corrente presso la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia a favore del danneggiato, il quale ne potrà disporre, anche ratealmente, o in base alla semplice stipulazione del contratto di compravendita o con la esibizione di certificati del genio civile o dell'ispettore forestale, attestante gli eseguiti miglioramenti sui fabbricati ed ai fondi rustici o l'avvenuto acquisto dei mezzi di produzione e lavoro.

Tale contributo potrà essere chiesto per il tramite della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, da quei danneggiati il cui diritto al mutuo sia stato riconosciuto e determinato e lo sarà dalla Commissione di cui all'art. 34 del suindicato regolamento per la esecuzione della legge 12 luglio 1912, n. 772.

Del regolamento stesso si applicheranno altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, quelle contenute negli articoli 58, 59, 60 e 61.

Il contributo dello Stato potrà essere ceduto alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia in conto dei mutui da contrarsi per l'acquisto di immobili rustici o urbani o in opere di miglioramenti fondiari od agrari, od in provviste di mezzi di produzione o di lavoro restando la Cassa esonerata da ogni indagine sulla libertà e pertinenza degli immobili e sull'effettivo impiego in mezzi di produzione e lavoro, o in miglioramento dei mutui che si possono contrarre, la cui erogazione seguirà o in base alla semplice stipulazione del contratto di compravendita o sulla esibizione di certificati del genio civile o dell'ispezione forestale; attestante gli eseguiti miglioramenti sui fabbricati o ai fondi rustici o l'avvenuto acquisto dei mezzi di produzione o di lavoro.

Art. 2.

I danneggiati il cui diritto al mutuo sia stato riconosciuto e determinato, potranno altresì conseguire nello stesso termine, che l'importo del mutuo cui essi hanno diritto venga erogato nell'acquisto di titoli di Stato a loro intestati e vincolati a favore dell'Istituto mutuante, presso cui resteranno depositati sino all'estinzione delle semestralità dai danneggiati stessi dovute.

Tali titoli saranno svincolati e venduti a cura dell'Istituto medesimo e nell'interesse del mutuatario non appena quest'ultimo avrà proposto ed assicurato un conveniente impiego nell'acquisto di fondi rustici, o fabbricati, o in miglioramenti.

Art. 3.

I mutui di cui all'art. 13 della legge 12 luglio 1912, numero 772 possono essere concessi anche per immobili, già acquistati dagli aventi diritto al mutuo a loro rischio e pericolo dopo la pubblicazione della legge medesima e del presente decreto e sempre quando vi si riscontrino le condizioni di stabilità prescritte, nonchè quelle di libertà e valore e garanzia dell'Istituto mutuante.

Art. 4.

È autorizzata l'esecuzione di ufficio delle verifiche necessarie per l'accertamento ed il discarico delle ultime partite d'imposta non ancora discaricate nel comune di Castiglione di Sicilia riguardanti terreni distrutti dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911.

Art. 5.

Il comune di Castiglione di Sicilia potrà percepire sul fondo all'uopo stanziato con l'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e con l'art. 2, lettera *b*) della legge 12 luglio 1912, n. 772, sempre quando risulterà un margine disponibile, un sussidio corrispondente al 50 0[0 dei danni da esso subiti in conseguenza della perdita o della diminuzione dei censi inflssi sulle quote demaniali, distrutti dalla eruzione predetta e per la distruzione del bosco, con l'obbligo di reimpiego in titoli di rendita 5 0[0 a ricostituzione delle ordinarie entrate.

Art. 6.

A parziale modifica dell'art. 21 della legge 12 luglio 1912, n. 772, tutti i contratti effettuati con il provento dei mutui o dei sussidi, di cui nella legge medesima o col contributo del tesoro di cui nel presente decreto, sono soggetti alla sola tassa fissa di registro di una lira.

Tutti i documenti necessari per conseguire il contributo del tesoro saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuita-

mento dai pubblici uffici, con annotazione in ciascun atto dello scopo cui serve e con riferimento al presente decreto.

Art. 7.

A modificazione dell'art. 5 della citata legge 12 luglio 1912, n. 772, è concesso ai proprietari, i quali intendono conseguire il sussidio previsto dalla legge stessa di prescindere dalla dimostrazione della proprietà dello stabile danneggiato o distrutto, presentando invece i documenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 5.

Tale facoltà si intende accordata ai proprietari il cui danno non superi le L. 20.000 (ventimila).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2416 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Catania previste nel progetto di massima 10 febbraio 1919 a firma dell'ing. comm. Coen Cagli, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 marzo 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 29 giugno 1919 fra il ministro dei lavori pubblici, il ministro del tesoro ed il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari in rappresentanza dello Stato, il comune di Catania rappresentato dall'onorevole Giuseppe De Felice Giuffrida, e la Banca italiana di sconto rappresentata dal sig. comm. Angelo Pagliani, relativa:

a) alla concessione al comune di Catania della costruzione delle nuove opere di ampliamento del porto di Catania, previste nel suindicato progetto di massima 10 febbraio 1919, con facoltà da parte di esso Comune di subconcedere tale costruzione ad una Società che sarà all'uopo costituita, attualmente rappresentata dalla Banca italiana di sconto;

b) alla concessione al Comune di Catania per anni 70 (settanta) dell'uso degli arenili a sud del molo di mezzogiorno, attualmente in corso di costruzione, per tutta l'estensione disponibile entro i limiti consentiti dall'art. 18 della legge 2 aprile 1885, numero 3095;

c) alla concessione alla predetta Società della costruzione e dell'esercizio per la durata di anni 70 (settanta) degli impianti di carico, scarico e deposito di merci, rappresentati in linea di massima nel sopra citato progetto 10 febbraio 1919.

Art. 3

Il comune di Catania è autorizzato ad imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale non superiore a lire una per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi, che approdano nel porto.

Tali tasse saranno accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica e saranno versate al Comune, il quale dovrà sostenere le spese di riscossione.

Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone degli immobili da occupare. approvato dal ministro dei lavori pubblici. Questi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazioni e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata a partire dall'esercizio finanziario 1923-924 la somma necessaria per corrispondere al concessionario della costruzione delle opere suddette le annualità stabilite negli articoli 3 e 5 della convenzione approvata con l'art. 2 del presente decreto, entro il limite massimo di L. 2.500.000.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 5 dello Statuto del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'esecuzione nel Regno degli accordi,

stipulati e da stipularsi mediante scambio di note, relativi alla proroga e successiva scadenza dei trattati e convenzioni di commercio fra l'Italia e il Brasile, la Francia, il Giappone, la Grecia, la Romania, la Serbia, la Spagna e la Svizzera.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHIALOJA — ROSSI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto del Nostro Luogotenente Generale in data 3 settembre 1916, n. 1250, e l'art. 10 del relativo regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Ritenuta la necessità di provvedere alla bonifica della zona malarica che separa il lago Maggiore dal lago di Mergozzo in provincia di Novara e delle bassure adiacenti all'emissario detto Rio delle Piane;

Considerato che la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche e la Direzione generale di sanità pubblica hanno riconosciuto che le opere occorrenti al bonificamento di dette zone rivestono i caratteri prescritti per essere classificate in prima categoria;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica della zona malarica fra il lago Maggiore e il lago di Mergozzo e delle bassure adiacenti all'emissario di quest'ultimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2429 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 22 giugno 1919, n. 1148, e 21 settembre 1919, n. 1797, coi quali fu concessa amnistia per reati politici e comuni comunque determinati da movente politico, commessi nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Ritenuto che le attuali condizioni politiche delle due colonie consentono di far seguire all'atto sovrano di clemenza altro provvedimento che, a completo oblio delle condanne inflitte, rimetta i già condannati pei reati suddetti in possesso dei beni, restituendo ad essi ed ai loro eredi, se decessi, i beni confiscati con la sentenza di condanna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai condannati per reati politici o per reati comuni comunque determinati da movente politico, della Tripolitania e della Cirenaica, ed in caso di morte, ai loro eredi, ove la condanna sia estinta in seguito ad amnistia o grazia sovrana o per fine pena, sono restituiti i beni confiscati per effetto della condanna riportata.

Con successivi decreti Governatoriali sarà pubblicato l'elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per ottenere la restituzione dei beni stessi con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I beni sono restituiti nello stato in cui si trovano, e ove siano stati alienati, verrà corrisposto agli aventi diritto il prezzo ricavatone.

Sulle somme di denaro da restituirsi a termine del presente decreto, saranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi di conto correnti presso la Banca d'Italia dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto sino al giorno di emissione dell'ordine di pagamento.

La restituzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede precedentemente alla confisca, nè la validità dei contratti stipulati dall'Amministrazione ed aventi per oggetto i beni medesimi.

Art. 3.

Le somme dovute per le spese di giustizia e per il risarcimento dei danni, restano a carico del patrimonio di ciascuno dei condannati.

Art. 4.

Le rendite riscosse complessivamente dall'Amministrazione sui beni confiscati fino alla data di applicazione del presente decreto, dedotte tutte le spese occorse per l'Amministrazione, per gli eventuali miglioramenti e per la restituzione dei beni medesimi, sono destinate ad una opera di assistenza per i musulmani libici secondo le norme che saranno determinate con decreto dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 5.

Gli atti di gestione dell'Amministrazione non sono soggetti ad alcun reclamo.

Contro i provvedimenti relativi alla restituzione dei beni confiscati, è ammesso reclamo soltanto in via amministrativa ai sensi dell'art. 29 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore in ciascuna colonia alla data della sua pubblicazione in lingua italiana ed araba nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Visto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1933, sul riposo festivo al personale dipendente dalle aziende di giornali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per il riposo festivo al personale comunque occupato nelle aziende di giornali, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regolamento approvato dal presente decreto, entrerà in vigore il 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO
per il riposo festivo nelle aziende di giornali.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1920, tutti i giornali debbono pretermettere, ogni settimana, un numero di tutte le loro edizioni.

Art. 2.

I giornali che escono nel mattino sospenderanno le pubblicazioni nelle prime ore del mattino della domenica e le riprenderanno alle stesse ore del martedì.

Alla domenica, i giornali non potranno pubblicare che una sola edizione in ogni città e in modo che la compilazione del giornale sia terminata alle ore 5 antimeridiane, dalla quale ora fino al pomeriggio del lunedì, e cioè fino a quando i giornali non abbiano ripreso il loro lavoro e il loro turno normale, non è permessa la pubblicazione di alcun giornale, anche non quotidiano, di alcuna edizione, sia normale che speciale, per avvenimenti improvvisi, di alcun supplemento, di alcun bollettino di qualsiasi genere.

Art. 3.

I giornali che escono nelle ore meridiane o pomeridiane, sospenderanno la pubblicazione il sabato, per riprenderla alla stessa ora del lunedì.

Art. 4.

Non è consentito per nessun motivo di fare edizioni straordinarie nel periodo di tempo in cui, per gli articoli precedenti, è sospesa l'edizione principale.

Art. 5.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie di qualsiasi natura, con qualunque mezzo grafico siano edite.

Art. 6.

Nel pomeriggio della domenica fino al lunedì mattina, non è permessa la vendita di nessun giornale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

Il numero 2422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Veduto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, delle finanze, della marina, delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 8 del testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è inserito prima dell'ultimo comma il seguente:

Nei casi sia di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennità, l'aumento di cui alla lettera *c)* è escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.

Art. 2.

Nell'art. 25 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è inserito dopo il secondo comma, il seguente:

Quando l'indennità concordata superi in valore le lire cinquecentomila, l'accordo è soggetto, anzichè all'omologazione della Commissione, all'approvazione del ministro delle terre liberate.

Art. 3.

All'art. 26 della legge testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto un ultimo comma con la seguente dizione:

Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle lire cinquecentomila il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione della indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico, è di competenza dell'autorità giudiziaria ed a questa sono attribuite le stesse facoltà di cui al seguente articolo 28.

Art. 4.

Il risarcimento dei danni per la perdita, distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili, ancorchè dovuti a bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni od edifici indifesi, o ad atti in genere del nemico contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi o riconosciuti, sarà dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia, regolato dalle disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, modificato dal decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425, e dal presente decreto,

La presente disposizione non si applica al danneggiamento ed alla distruzione delle navi mercantili non armate e dei carichi od agli atti di ingiusta guerra verificatisi in mare, anche a danno di persone fisiche.

Art 5.

Alle persone che abbiano durante la guerra conseguiti sopraprofitti ed aumenti patrimoniali di guerra, non è dovuto risarcimento di danni per la perdita, la distruzione od il deterioramento di cose mobili od immobili, avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, ai sensi del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, nei limiti del sopraprofitto o dell'aumento patrimoniale accertato.

Nello stabilire la somma fino a concorrenza della quale non è dovuto risarcimento, gli organi liquidatori terranno conto, in detrazione della somma stessa, delle imposte per sopraprofitti od aumenti di patrimoni derivati dalla guerra, accertati a carico delle persone danneggiate.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO — SECHI — NAVA

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 23 maggio 1918, n. 700;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 21 marzo 1919, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco, come viene importata dall'estero:

Stoccofisso primario al kg. L. 8,40
» mercantile » » 5,90

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Stoccofisso primario al kg. L. 5,00
» mercantile » » 4,50

Lo stoccofisso primario deve essere vero « stoccofisso » di buona qualità escluse le altre categorie di pesci similari, il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1° gennaio 1920.

Roma, 31 dicembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 23 maggio 1918, n. 700;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 luglio 1919, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto del baccalà, non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco e morbido, come viene importata dall'estero:

Baccalà secco primario al kg. L. 5,10.
Baccalà morbido primario al kg. L. 4,60.
Baccalà secco mercantile al kg. L. 4,80.
Baccalà morbido mercantile al kg. L 4,30.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Baccalà primario al kg. L. 4.
Baccalà mercantile al kg. L. 3,70.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1° gennaio 1920.

Roma, 31 dicembre 1919.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari:
MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi.
Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Osvaldo Paladini.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal sig. Hassan Bekteschi per risarcimento di danni sofferti a causa dell'affondamento del veliero *Leone*.

Intesa la relazione della causa fatta dal commissario gr. uff. Avet;

Inteso il commissario del Governo, il quale ha chiesto che la Commissione voglia sospendere il giudizio sino alla regolarizzazione della domanda a norma di quanto è disposto dall'art. 7 delle norme regolamentari per i giudizi di risarcimento pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 14 settembre 1915;

Ritenuto che, con nota in data 5 settembre 1919, il Ministero della marina ha trasmesso al commissario del Governo presso questa Commissione un'istanza in carta libera, non sottoscritta da avvocato e sprovvista di elezione di domicilio, con la quale istanza Hassan Bekteschi di Scutari chiede di essere risarcito del danno sofferto per l'affondamento del veliero *Leone*, adducendo che quel suo veliero fu, senza alcuna ragione, bombardato il 9 giugno 1915 nel golfo di Drino dalla squadra italiana, cagionandogli un danno non inferiore a tremila napoleoni d'oro;

Ritenuto che lo stesso Ministero della marina con la nota predetta ha avvertito che si era interessato « il Ministero degli esteri onde inviti a completare la sua istanza secondo le norme regolamentari 13 settembre 1915 per il risarcimento di danni »;

Considerato che la domanda di Hassan Bekteschi è tuttora sfornita di qualsiasi documento e che il richiedente non ha adempiuto a quanto, in correlazione al disposto dell'alinea dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1234, prescrivono gli articoli 1 e 6 delle norme regolamentari per i giudizi di risarcimento di danni, norme stabilite il 13 novembre 1915 e pubblicate il giorno successivo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno;

Visto l'art. 7 del predetto regolamento interno, il quale dispone che, nel caso d'inadempimento di tali prescrizioni regolamentari, la Commissione in Camera di consiglio sospende il giudizio sino alla avvenuta regolarizzazione;

PER QUESTI MOTIVI:

la Commissione sospende il giudizio sulla domanda di Hassan Bekteschi sino alla regolarizzazione della domanda stessa.

Così deciso nell'udienza del giorno 18 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Avet, Palladini, Curcio.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 24 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13-16 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di luglio e agosto 1918.

N. B — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 13-16 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe I. — Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.			
25-3-1918	United Brassfounders & Engineers Ltd, a Cornbrook, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: leghe non ferrose e sbarre di ottone e bronzo ottenute per estrusione	157-25	16925	19-8-1918
		Classe II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
2-1-1918	Bavestrello & C.ia (Ditta), a Buenos Aires (Argentina)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli d'oliva	156-93	16759	6-8-1918
2-4-1918	California Packing Corporation, a San Francisco, California (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: frutta, legumi, pesce, granturco preparato (hominy) conservati in scatola, aceto, olive, salsa di olive, salsa di pomidoro, estratto di catsups, peperoni, pepe, cavolo all'aceto (sauer kraut), fagioli infornati, marmellate, frutti sciroppati, conserve in genere, gelatine, miele, ciliege al maraschino, frutta secche e uva secca	157-33	16935	23-8-1918
9-4-1918	Da Gradi Luigi (Campagnia Italiana Prodotti « Bove »), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto per brodi, minestre e condimenti	157-37	16940	23-8-1918
28-2-1918	Mint Products Company, Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomme dolci, confetti e dolciumi	157-15	16914	15-8-1918
26-6-1918	Nieri Fortunato, a Lammari, Capannori (Lucca)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva	156-61	16480	26-7-1918
21-3-1918	Yerxa, Andrews & Thurston, Inc., a Minneapolis, Minnesota (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: semole, farine di frumento e cascami di frumento Già registrato negli S. U. d'America al n. 110111	157-22	1692[illegible]	19-8-1918
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
18-3-1918	Bozzi & Crippa (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acque minerali naturali	156-96	16891	6-8-1918
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
11-3-1918	Armand Company, a Des Moines (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri per il viso, creme, saponi da toletta, lozioni per capelli, pasta per denti, rossetto, sostanze per lavare i capelli, profumerie e prodotti simili	156-94	16889	6-8-1918
22-2-1918	Blondeau & C.ie Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi profumati Già registrato nella Gran Bretagna al n. 370151	156-89	16883	31-7-1918
13-4-1918	Chartroux Ernesto, a Porto Maurizio	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di profumeria e di toletta in genere, sapone da bucato, olio d'oliva, vini e liquori ed altri prodotti alimentari	156-70	16931	26-7-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
25-1-1918	Cook Edward & Co., Limited, a Bow, Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi comuni, estratto di sapone e sapone profumato Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 46962-46963	156-67	16826	26-7-1918
21-2-1918	Crosfield Joseph & Sons, Limited, a Warrington, Lancashire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia ed articoli per toletta	156-81	16872	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia ed articoli di toletta	156-82	16873	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie preparati per lavanderia ed articoli di toletta	156-83	15874	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia ed articoli di toletta	156-84	16875	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia ed articoli di toletta	156-85	16876	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia e articoli di toletta	156-86	16877	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di tutte le specie, preparati per lavanderia ed articoli di toletta	156-87	16878	31-7-1918
21-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: soda caustica, silicato di soda, glicerina (grezza o parzialmente preparata o preparata per uso medicinale o per toletta), articoli di toletta di tutte le specie, comprendendo preparati di profumeria per i capelli e per i denti e sapone profumato	156-88	16879	31-7-1918
11-1-1918	Hodgson & Simpson, Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi comuni Già registrato nella Gran Bretagna al n. 337853	15[illegible]-32	16771	16-7-1918
11-1-1918	Tyson & Company Limited, a Liverpool (Gran Brotagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi comuni Già registrato nella Gran Bretagna al n. 351806	156-63	16777	26-7-1918
		Classe V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
27-3-1918	Abrasive Company, a Filadelfia, Pa. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mole da arrotare e polire in carburo di silicio	157-29	16929	19-8-1918
16-2-1918	American Steel Export Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: billette, barre, lastre, acciaio Siemens-Martin, acciaio Bessemer, leghe, acciaio laminato e trafilato a freddo, acciaio da utensili per magneti, ed al nichel, ferro in sbarra, ferro greggio, acciaio per pezzi forgiati da automobile e pezzi di macchina; acciaio di molle, acciaio mercantile in sbarre, acciaio per agricoltura, acciaio da aratro, acciaio forgiato e stampato per vagoni ferroviari, acciaio a nastro, ecc.	157-13	16911	15-8-1918
23-1-1918	Associated British Machine Tool Makers, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine utensili in genere	153-66	16798	26-7-1918
21-2-1918	Blanchard Machine Company, a Cambridge, Mass. (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per arrotare Già registrato negli S. U. d'America al numero 119196	156-78	16870	29-7-1918
16-2-1918	Diamond Chain & Manufacturing Company, ad Indianapolis Indiana (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: maglie di ricambio per catene a maglia	157-11	16909	15-8-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-2-1918	Diamond Chain & Manufacturing Company, ad Indianopolis Indiana (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene di ogni genere	157-9	16907	12-8-1918
16-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene di ogni genere	157-10	16908	12-8-1918
14-2-1918	Diomedi Goffredo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchina guidatrice per cinghie di trasmissione	156-69	16846	26-7-1918
21-3 1916	Elyria Iron and Steel Company, Cleveland, Ohio (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi di acciaio	157-8	16905	12-8-1918
2-3-1918	Firth Company, Limited, a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reticolati e altri lavori di fili metallici Già registrato nella Gran Bretagna al n. 378147	157-16	16915	15-8-1918
2-3-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reticolati di filo metallico ed altri fili metallici, corde metalliche, tessuti di filo metallico, garza di filo metallico e punte ed occhielli di filo metallico Già registrato nella Gran Bretagna al n. 378148	157-17	16916	15-8-1918
29-1-1918	Grassellini Lamberto, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferri taglienti di qualsiasi specie	156-76	16866	29-7-1918
27-7-1917	Hall William & Co. Ltd, a Studley (Gran Bretagna) e A. G. Baylis & Sons, a Redditch (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aghi per cucire a mano o a macchina, uncinetti da lavoro muliebre, ferri da calza, ditali, ami da pesca	156-91	16553	6-8-1918
27-7-1917	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aghi per cucire a mano e a macchina, uncinetti da lavoro muliebre, ferri da calza, ditali, ami da pesca	156-92	16554	6-8-1918
19-4-1918	La Crosse Tractor Company, a La Crosse (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trattori Già registrato negli S. U. d'America al n. 1 5960	157-32	16934	23-8-1918
15-4-1918	Manifattura Italiana Cinghie Massoni & Moroni (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di pelo di cammello	157-31	16932	23-8-1918
18-3-1918	Manifatture Martiny (Società in Accomandita Semplice), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghia	157-18	16917	15-8-1918
18-3-1918	Le stesse	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghia di pelo di cammello	157-19	16918	15-8-1918
21-2-1918	Norton Company, a Worcester, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali abrasivi e per lucidare, utensili, attrezzi e macchine, comprendenti polveri e granelli abrasivi, materiale e composti per lucidare, ruote e pietre per arrotare, pietre per affilare, pietre per rasoi, affilatrici per utensili, tela e carta smerigliata e articoli fatti con o contenenti materiali abrasivi Già registrato negli S. U. d'America al n. 64093	156-79	16871	29-7-1918
25-3-1918	United Brassfounders & Engineers Ltd, a Cornbrook, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per fusione e pompe per l'agricoltura	157-26	16926	19-8-1918
25-3-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi azionati dal vapore, acqua, aria compressa ed altri fluidi, e relativi accessori	257-27	16927	19-8-1918
16-2-1918	Union Drawn Steel Company, a Beavers Falls, Pennsylvania (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio finito, come tondini, bandelle, ferri piatti, ferri esagonali, lamiere; profilati, acciaio Bessemer, Martin-Siemens, al crogiuolo, laminato a freddo	157-12	16910	15-8-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-3-1918	Victor Saw Works, a Springfield, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: seghe metalliche di tutti i generi	157-3	16898	12-8-1918
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
5-4-1918	Bandiera & Bedetti (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: orologi di qualsiasi specie	157-36	16939	23-8-1918
15-2-1918	Taddei Giuseppe e Molteni Carlo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: termometri	156-77	16867	29-7-1918
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
16-3-1918	Patent Vulcanite Roofing Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tetti in asfalto	157-5	16902	12-8-1918
16-3-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tetti in asfalto	157-6	16903	12-8-1918
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione**			
18-3-1918	Manifatture Martiny (Società in Accomandita semplice), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto isolante	157-20	16919	15-8-1918
19-3-1918	Società Anonima di Costruzioni e Lottizzazioni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conglomerati combustibili e altri simili prodotti	156 97	16893	6-8-1918
		CLASSE X. — **Materiali diversi d'uso domestico non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
10-4-1918	American Safety Razor Company-Inc., a Brooklyn, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennelli per barba e da toletta	157-24	16923	19-8-1819
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria, e trasporti in genere.**			
2-2-1918	Diamond T. Motor Car Company, a Chicago (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli a motore in genere	156-71	16858	29-7-1918
21-3-1918	Grant Motor Car Corporation, a Cleveland, Ohio (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili e loro parti	157-21	16920	19-8-1918
20-2-1918	Hydraulic Pressed Steel Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti d'automobili, come: telai, longheroni, cilindri di freni, flange da mozzo, carter per motori, piastre per formare il tunnel di ventilazione, aste di compensazione, porta-predellini, marciapiedi, carter per alberi, telai da camioncini, scatole per l'assale, sagome metalliche per calcestruzzo e barili metallici	157-14	16913	15-8-1918
31-12-1917	Puncture Cure Sales Company, a Newark, New Jersey (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composizione per la chiusura di perforazioni in cerchioni pneumatici o in altri prodotti	156-64	16784	26-7-1918
17-4-1918	Smith Motor Truck Corporation, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili, carri da trasporto ed altri veicoli a motore	157-39	16942	23-8-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.			
23-2-1918	England William J., a Tripoli di Barberia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti in genere	156-90	16884	31-7-1918
7-3-1918	Goodall Worsted Company, a Sanford, Maine (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di lana, tessuti di mohair, e tessuti di combinazione di cotone, lana, mohair, alpaca, pelo di cammello, seta e seta artificiale Già registrato negli S. U. d'America al n. 108511	156-99	16899	6-8-1918
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale.			
6-2-1918	Cappellificio « Cooperativa » (Ditta), a Sagliano Micca (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli	156-72	16860	29-7-1918
6-2-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli	156-73	16861	29-7-1918
20-2-1918	Huguenin Frères & Co., Fabrique « Niel » (Ditta), a Le Locle (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fibbie per giarrettiere e articoli analoghi Rivendicazione di priorità dal 17 dicembre 1917. Svizzera al n. 40905	157-1	16848	12-8-1918
2-4-1918	Leethem Charles & Co. (Ditta), a Portsmouth (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: busti, reggi-petto e cinture Già registato nella Gran Bretagna al n. 286671	157-34	16936	23-8-1918
2-4-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di vestiario con l'eccezione di vestimenta, scarpe, cappelli, berretti e tutte le specie di coperture del capo, colletti e polsi, per uomini, giovanetti e ragazzi Già registrato nella Gran Bretagna al n. 373857	157-35	16937	23-8-1918
		CLASSE. XV. — Tabacchi e articoli per fumatori			
21-1-1918	Sorrentino Guido, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubetti in carta velina per sigarette, senza bocchino	157-2	16863	12-8-1918
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
13-4-1918	Miller Rubber Co., a Akron, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli totalmente o parzialmente di gomma in genere, come copertoni per ruote e accessori per veicoli, articoli per chirurgia, recipienti per bevande, guanti, calzature, sopratacchi, ecc.	157-30	16930	19-8-1918
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
		. . . .			
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
16-4-1918	Bondi Giordano Bruno, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti igienici-farmaceutici o industriali	157-38	16941	23-8-1918
12-2-1918	Comanducci Ezio e Meduri Giuseppe, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	156-74	16864	29-7-1918
12-2-1918	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	156-75	16865	29-7-4918
22-2-1918	Fellows Medical Manufacturing Company, Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie lassative Già registrato negli S. U. d'America al n. 118021	156-80	16882	29-7-1918
15-3-1918	Hygienic Novelties Co. Ltd, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie di pino per la gola, il petto e i polmoni	156-95	16890	6-8-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-1-1918	Ledoga (Società Anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lanolina	156 65	16789	26-7-1918
21-2-1918	Molteni Leone & C. (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale	156-98	16893	6-8-1918
18-3-1918	Placi Ercole, ad Argenta (Ferrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	157-7	16904	12-8-1918
11-3-1918	Società « Uranio » per la fabbricazione di prodotti chimici, Anonima, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	156-100	16900	6-8-1918
11-3-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	157-4	16901	12-8-1918
15-4-1918	Tedeschi Carlo, a Cologna Veneta (Verona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico per uso esterno	157-40	16946	23-8-1918
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
4-1-1918	Caribonum Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri per scrivere, inchiostri da stampa, carta-carbone, nastri per dattilografia, carta per macchine da scrivere ed altri tipi di carta, materiale e accessori per dattilografia e per duplicatori Già registrato nella Gran Bretagna al n. 378073	156-63	16831	26-7-1918
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
26-3-1918	Baiguerra Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colla liquida per l'appretto di tessuti e filati	157-28	16928	19-8-1818
23 3-1918	Venesta Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lastre di legno compensato, casse, botti, scatole, cassette, barili in legno compensato Già registrato nella Gran Bretagna al n. 379800	157-23	16922	19-8-1918

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate dal giornale *Les marques internationales*.

Roma, 15 luglio 1919.

Per il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	82.27	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.44	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 30 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,52 — Londra 50,30 — Svizzera 237,25 — New York 13,17 — Oro 189,43

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 23 dicembre 1919, in Tisèr, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Agordo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Decreto ministro affari esteri 2 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1919:

Villari cav. Luigi, ispettore dell'emigrazione, aumento del decimo sullo stipendio di L. 6000 per compiuto sessennio, con decorrenza dal 1° maggio 1918.

Decreto ministro affari esteri 10 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1919:

Dell'Oro dott. Giovanni — Gerbasi dott. Francesco, segretari di 2ª classe, promossi per anzianità congiunta al merito, segretari di 1ª classe in soprannumero, con lo stipendio annuo di L. 4325 e con decorrenza 16 novembre 1918.

Decreto ministro affari esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1919:

De Rosa cav. Giuseppe, nominato applicato di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3175, a conferma della nomina in soprannumero già conferitagli col decreto Ministeriale 5 ottobre 1918 registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1918.

Ferrino cav. Tito, nominato applicato di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2600, a conferma della nomina in soprannumero già conferitagli col suddetto decreto.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 43 dal 20 al 26 ottobre 1919.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	3
»	Verolanuova	—	2	—	2
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
Sassari	Alghero	1	—	1	—
Torino	Torino	—	3	—	4
		2	12	2	15

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	7	1	7

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	2	1	2	1
»	Alessandria	4	2	10	14
»	Asti	—	3	—	6
»	Casale Monferrato	—	5	—	5
»	Novi Ligure	—	1	—	1
Ancona	Ancona	2	—	7	—
Arezzo	Arezzo	4	1	12	11
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
Avellino	Avellino	2	—	2	—
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	4	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	7	3
»	Bari	3	—	32	12
Belluno	Belluno	3	1	5	4
»	Feltre	4	—	7	10
»	Pieve di Cadore	4	4	9	13

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Benevento	Benevento	2	—	2	2
»	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	17	6	43	23
»	Clusone	—	3	—	3
»	Treviglio	11	5	24	18
Bologna	Bologna	34	—	431	109
»	Imola	6	—	127	13
»	Vergato	6	—	115	2
Brescia	Breno	3	—	5	—
»	Brescia	17	4	59	11
»	Chiari	9	—	15	—
»	Salò	6	—	9	—
»	Verolanuova	10	1	29	1
Como	Como	12	1	69	1
»	Varese	3	4	10	4
Cremona	Casalmaggiore	5	2	27	31
»	Crema	—	1	—	2
»	Cremona	2	5	3	6
Ferrara	Cento	4	—	50	15
»	Comacchio	1	2	3	3
»	Ferrara	10	1	234	63
Firenze	Firenze	7	4	11	9
»	Pistoia	2	—	4	—
»	Rocca S. Casciano	1	—	2	2
»	San Miniato	2	3	3	4
Forlì	Cesena	3	—	11	5
»	Forlì	4	1	92	21
»	Rimini	2	3	7	6
Genova	Albenga	—	1	—	1
»	Chiavari	1	1	5	2
»	Genova	2	1	2	1
»	Spezia	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	3	1	4	2
»	Taranto	2	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	4	—
Lucca	Lucca	15	—	73	24
Macerata	Camerino	2	2	2	2
»	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	34	7	142	118
Messina	Patti	—	1	—	2
Milano	Abbiategrasso	1	2	2	3
»	Gallarate	1	1	1	1
»	Lodi	5	3	5	7
»	Milano	3	6	4	9
»	Monza	—	3	—	5

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Modena	Mirandola	9	—	114	55
»	Modena	16	1	442	107
»	Pavullo nel Frign.	3	—	12	3
Napoli	Castellammare di S.	3	—	15	1
»	Napoli	1	—	1	2
Novara	Biella	6	1	8	4
Novara	Novara	14	7	40	30
»	Pallanza	3	1	13	3
»	Varallo	2	—	3	—
»	Vercelli	2	1	10	6
Padova	Padova	62	2	149	44
Palermo	Termini Imerese	1	—	3	17
Parma	Borgo San Donnino	4	—	8	5
»	Borgotaro	1	—	2	1
»	Parma	3	4	5	11
Pavia	Mortara	2	—	3	—
»	Pavia	4	1	8	3
»	Voghera	3	1	3	3
Perugia	Foligno	4	1	15	2
»	Orvieto	1	—	6	—
»	Perugia	2	1	7	20
»	Rieti	1	—	6	1
»	Terni	1	—	1	1
Pesaro Urbino	Pesaro	5	3	6	5
»	Urbino	11	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	14	—	346	18
»	Piacenza	7	2	108	6
Porto Maurizio	San Remo	2	—	3	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	5	—	6	—
»	Melfi	3	—	5	—
»	Potenza	6	1	6	1
Ravenna	Faenza	4	—	41	—
»	Lugo	6	—	83	—
»	Ravenna	2	—	71	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	8	2	37	30
»	Reggio nell' Emilia	8	6	36	74
Rovigo (a)	Adria	4	1	9	3
»	Rovigo	43	2	517	77
Salerno	Salerno	1	2	14	8
Siena (a)	Montepulciano	7	—	103	48
»	Siena	7	3	37	12
Sondrio	Sondrio	1	2	1	4
Torino	Ivrea	1	—	3	—
»	Pinerolo	—	1	—	1
»	Susa	—	1	—	2
»	Torino	2	—	3	—
Treviso	Treviso	32	21	71	86
Venezia	Chioggia	2	—	27	6
»	Venezia	30	2	302	13
Verona	Verona	30	6	90	36
Vicenza	Vicenza	16	6	81	42
		689	175	4618	1406

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti dalle settimane precedenti	Comuni: nuovi denunziati	Stalle: rimasti dalle settimane precedenti	Stalle: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	11	1
»	Fermo	3	—	78	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	9	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Ferrara	Cento	2	—	7	—
Firenze	Firenze	1	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Vercelli	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	4
		14	4	116	8

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti dalle settimane precedenti	Comuni: nuovi denunziati	Stalle: rimasti dalle settimane precedenti	Stalle: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	5	2	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti dalle settimane precedenti	Comuni: nuovi denunziati	Stalle: rimasti dalle settimane precedenti	Stalle: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		3	—	3	—

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti dalle settimane precedenti	Comuni: nuovi denunziati	Stalle: rimasti dalle settimane precedenti	Stalle: nuovi denunziati
Bari delle Puglie (b)	Bari	1	1	1	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		1	6	1	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		4	1	12	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Sant'Ang. dei Lomb.	1	—	1	—
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	4	—	4	—
Siracusa (*a*)	Modica	1	—	6	2
		10	—	16	2
Peste aviaria.					
Mantova	Mantova	—	1	—	3
Colera dei polli.					
Ferrara	Ferrara	3	—	19	1
Firenze	Firenze	1	—	8	—
		4	—	27	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	10	14	17
Carbonchio sintomatico	6	8	8
Afta epizootica	47	865	6024
Malattie infettive dei suini	11	18	124
Morva	7	7	7
Farcino criptococcico	2	3	3
Rabbia	5	7	8
Rogna	4	5	13
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Morbo coitale maligno	3	10	18
Peste aviaria	1	1	3
Colera dei polli	2	4	28

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 settembre al 5 ottobre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Knin	2	—	3	—
»	Zara	5	—	137	—
Trento	Ampezzo	3	—	10	2
»	Bolzano	21	7	153	81
»	Borgo	3	2	5	10
»	Bressanone	1	—	3	—
»	Brunico	30	3	298	34
»	Cavalese	11	1	117	14
»	Cles	26	3	424	88
»	Merano	20	—	108	7
»	Mezolombardo	5	—	44	—
»	Primiero	11	—	110	2
»	Riva	2	—	3	1
»	Rovereto	8	—	114	3
»	Slandro	26	2	462	19
»	Trento	21	2	101	23
Venezia Giulia	Capodistria	5	—	463	36
»	Gradisca	1	2	2	11
»	Monfalcone	2	6	3	21
»	Parenzo	8	—	87	20
»	Pisino	4	—	220	85
»	Pola	5	1	73	6
»	Postumia	1	—	1	2
»	Sesana	5	—	53	10
»	Trieste	1	—	2	—
»	Volosca	3	—	113	—
		230	29	3109	480
Rogna.					
Dalmazia	Benecovaz	2	—	3	—
»	Knin	2	—	10	1
»	Zara	3	—	23	—
Trento	Bolzano	8	—	9	—
»	Borgo	19	—	157	2
»	Cles	7	—	31	—
»	Mezolombardo	13	—	67	—
»	Riva	10	—	31	—
»	Tione	36	—	140	—
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Gorizia	3	—	22	—
»	Pisino	2	—	4	—
»	Pola	3	—	4	—
»	Postumia	5	—	10	—
»	Sesana	5	—	11	—
»	Tarvisio	2	—	5	—
»	Volosca	3	—	37	—
		125	—	567	3

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Benco vaz	2	—	31	—
»	Knin	1	—	10	—
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	3	—	52	—
		7	—	117	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	2	—	40	—
»	Zara	2	—	6	—
Trento	Bolzano	1	1	1	1
»	Borgo	—	1	—	4
»	Cles	1	—	1	—
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	1	1
»	Monfalcone	—	2	—	2
»	Parenzo	—	1	—	3
		7	5	49	11
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
»	Zara	1	—	1	—
		2	—	2	—
Rabbia.					
Venezia Giulia	Trieste	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Trento	Trento	1	—	2	—
Venezia Giulia	Sesana	1	—	4	—
		2	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	26	259	3589
Rogna	18	125	570
Vaiuolo ovino	4	7	117
Malattie infettive dei suini	8	12	60
Carbonchio ematico	2	2	2
Rabbia	1	1	1
Colera dei polli	2	2	6

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1919, col quale fu indetto un concorso per titoli a 134 posti di applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi;

Ritenuto che per i 69 posti vacanti riservati ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina sono pervenute domande di accettazione solamente per 13 posti e che ha rinunziato al conferimento dall'impiego di applicato il sottufficiale della R. guardia di finanza che ne aveva fatto richiesta;

Decreta:

Il numero di posti dei applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi da conferirsi in base al suddetto concorso, è aumentato da 134 a 191.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 19 gennaio 1920.

Roma, 27 dicembre 1919.

Per il ministro: CIAPPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919, con cui è stato indetto il concorso a 15 posti di applicato in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 23 gennaio 1920.

Roma, 27 dicembre 1919.

Per il ministro: CIAPPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919, con cui è stato indetto il concorso a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel Reale corpo del genio civile;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 26 gennaio 1920.

Roma, 27 dicembre 1919.

Per il ministro: CIAPPI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 28 dicembre 1919

(*Continuazione*)

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

DI ROBILANT. Crede che non vi sia miglior sede del Senato per trattare spassionatamente della dolorosa questione adriatica e specialmente della questione di Fiume, la quale non può essere giudicata senza che siano conosciuti i fatti precedenti.

Fiume, nettamente italiana, ha due aspirazioni: mantenere la sua italianità e non divenire croata. Il patto di Londra contrasta le due aspirazioni e Fiume è insorta.

Il plebiscito di Fiume, dell'ottobre, se non ha valore giuridico, ha un valore morale che non può essere disconosciuto. È noto che la conferenza di Parigi ha dimostrato benevolenza ai popoli slavi che possono far barriera contro il germanismo. Di più un capitalismo internazionale aveva scelto, per la sua attività, tre porti: Fiume, Danzica e Costantinopoli. Perciò Fiume non si volle dare all'Italia.

Le aspirazioni di Fiume ed il desiderio italiano si urtarono in una decisa resistenza. Il procrastinare la soluzione non ha dato i risultati sperati.

Con l'esecuzione del patto di Londra, Fiume avrebbe dovuto essere data ai croati. Chiedere Fiume in nome dell'autodecisione e la Dalmazia in forza del trattato di Londra ora è un errore.

Ad ogni modo la delegazione italiana avrebbe dovuto potersi appoggiare sulla coscienza del paese; ma l'opinione pubblica italiana non era compatta; era divisa.

Forse, all'infuori della Conferenza di Parigi, si poteva tentare un accordo con le potenti organizzazioni di navigazione e commercio che mirano a Fiume, dando garanzia che l'Italia avrebbe provveduto perchè quel porto fosse all'altezza delle loro esigenze tecniche.

Fa la storia dell'occupazione italiana di Fiume rilevando che fu errore non procedere subito all'occupazione, all'atto dell'armistizio.

Ne sono derivate complicazioni, specialmente per il fatto della coesistenza di due comandi, uno francese e l'altro italiano.

La condotta del comando italiano, ispirata certo al più puro patriottismo, avrebbe dovuto tener conto di ragioni che s'impongono in certi momenti difficili.

Data la difficile situazione creata colà dagli avvenimenti, i gravi fatti di luglio si spiegano.

La situazione dell'Italia di fronte agli alleati ed all'associato da allora peggiorò, specialmente per mancanza assoluta di ogni sanzione.

Fu anche un errore non aver dato subito soddisfazione alla Francia dopo i fatti di luglio, ed aver accettato, invece, la nomina di una Commissione di inchiesta, i cui membri erano tutti ostili alla occupazione italiana di Fiume, e le cui proposte erano molto gravi si voleva l'internazionalizzazione del porto e della città di Fiume, senza una rappresentanza speciale dell'Italia.

Il rappresentante dell'Italia riuscì ad ottenere un compromesso secondo il quale nulla sarebbe stato innovato nel porto e nel territorio intorno a Fiume; il comando militare sarebbe rimasto all'Italia e la forza italiana sarebbe stata in ragione di sei ad uno di fronte ai reparti alleati.

Una Commissione di vigilanza nulla avrebbe portato di danno alla italianità di Fiume ed anche la polizia estera sarebbe rimasta a Fiume temporaneamente (rumori), fino alla costituzione di quella fiumana.

Si diffusero in Italia però notizie erronee, come se si dovesse abbandonare Fiume; il ritiro delle truppe e delle navi italiane parve conferma di tali notizie. Così si maturò la spedizione di D'Annunzio.

Domanda perchè il presidente del Consiglio dei ministri non ha persistito nella linea di condotta che si era tracciata e non ha illuminata l'opinione pubblica; forse l'autorità militare gli ha fatto mutare parere?

Rileva non essere opportune le diminuzioni delle funzioni del ministro della guerra, cominciate in tempo di guerra e continuate in tempo di pace...

ALBRICCI, ministro della guerra (interrompendo). Non vi è stata alcuna diminuzione di funzioni.

DI ROBILANT. Si è aumentata la spesa e ciò è anche un'arma per i nemici delle istituzioni.

È pronto a votare la fiducia nel Ministero purchè l'autorità militare resti sottoposta a quella civile e che l'esercito sia fatto per la nazione e non la nazione per l'esercito.

Ha fede nell'avvenire d'Italia e, ricordando che il senatore Pullè ha citata l'Italia del Grappa e di Vittorio Veneto, dice che questa Italia egli la conosce perchè, nelle ore più angosciose, egli era sul Grappa.

CALISSE. Governo e popolo debbono cooperare insieme perchè l'Italia esca vittoriosa dalle presenti difficili condizioni.

Si accusa il Governo di non mantenere le promesse; certo è che gravi questioni restano insolute.

Crede che al malcontento popolare abbia contribuito l'ampia amnistia e chiede al presidente del Consiglio se non pensi che anche per le amnistie debba essere richiesto il voto del Parlamento. Gli sembra urgente la questione rurale, ricordando che i provvedimenti del Governo finora non hanno dato buon risultato, perchè occasionali, provvisori, mossi da tendenze contrarie.

Ricorda la relazione del senatore Mortara, presentata da oltre due anni ed abbandonata; contro le proposte di quella relazione sono sorte obbiezioni, ma alcune si possono accoglieie senza toccarne la sostanza.

Rileva che il dominio collettivo in Italia non è cosa nuova e diede a suo tempo buoni risultati.

Anch'egli desidera e vuole la piccola proprietà; ma non può essere immediato il passaggio ad essa dal latifondo.

Se da un lato bisogna agevolare la produzione agraria, bisogna anche ordinarla con opportuni provvedimenti; d'altra parte bisogna pensare alla produzione industriale, rivedendo le tariffe doganali, i trattati, sia per favorire l'esportazione, sia per favorire principalmente l'importazione di capitali stranieri.

Chiede al ministro del tesoro se, per incoraggiare le sottoscrizioni al prestito, non creda utile assicurare, in previsione di un futuro prestito forzoso, i sottoscrittori del prestito volontario che le somme prestate saranno dedotte dal computo del patrimonio imponibile per un futuro prestito forzoso.

Rileva che occorre provvedere alla ricostruzione economica, finanziaria e morale del paese, e che il credito deve esserci accordato dagli alleati come forma di collaborazione tra genti civili, al fine di riparare ai danni della guerra.

Dovere del Governo è inculcare nel popolo la convinzione che tutti sono tenuti a cedere all'autorità ed all'impero della legge.

Elogia l'on. Nitti per la riforma della pubblica sicurezza e per l'istituzione della guardia regia; ma l'ordine pubblico deve essere mantenuto non solo con la forza, bensì, e più ancora, inducendo negli animi la persuasione che tutti e ciascuno hanno da sentire e volere la giustizia.

Il nostro popolo è atto ad una migliore educazione civica; compito del Governo è risollevarlo moralmente; così esso potrà vincere le presenti gravi difficoltà e ricostituire nell'ordine e nella tranquillità la sua vita a comune beneficio proprio e degli altri popoli. (Vive approvazioni).

DI ROVASENDA. Domanda all'on. Nitti se mantenga nel suo programma la riforma del Senato, cui già aveva accennato prima delle elezioni politiche, e si augura che la risposta sia affermativa, ritenendo opportuno un soffio vivificatore e maggiore combattività, che possono risultare soltanto dall'introduzione, sia pure parziale per ora, dell'elemento elettivo.

Passa poi a trattare delle riforme politiche, quali le modificazioni agli articoli 5 e 49 dello Statuto, mostrandosi favorevole al passaggio al Parlamento della facoltà di dichiarare la guerra e dell'autorità di decidere sulla validità dei trattati. Ritiene pure degna di studio la proposta dell'abolizione del giuramento politico che, per le mutate contingenze, si presta a scandalose incongruenze.

Ritiene indissolubilmente connesse la questione sociale e la questione finanziaria, dimostrando come senza una pronta e completa restaurazione del credito pubblico, empirici saranno sempre per la maggior parte i rimedi per ovviare all'altezza dei cambi, al rincaro della vita, al ristagno degli affari.

Rileva l'acquiescenza del contribuente a tutti i sacrifizi, pur di evitare il fallimento dello Stato, con che però i pesi siano proporzionati agli averi ed ai guadagni degli speculatori e dei nuovi arricchiti, e purchè i proventi dei suoi sacrifizi non siano sperperati in spese che non siano strettamente indispensabili.

Invita il Governo ad agire con prontezza ed energia. Riconosce che intanto occorre provvedere ad eliminare la disoccupazione e loda la circolare dell'on. Nitti, con cui si eccitano Provincie e Comuni alla immediata esecuzione di lavori pubblici, mediante concessione di mutui senza interesse. Verranno così man mano eliminati i sussidi, che talora potevano essere un incentivo alla disoccupazione volontaria.

Ritiene il Senato disposto alle più radicali riforme, ma nel tempo stesso non disposto a tollerare che si attenti all'ordine pubblico o si giunga alla demolizione della monarchia (Approvazioni).

Dà atto all'on. Nitti delle sue buone disposizioni per uscire dalle gravi difficoltà in cui si dibatte il paese, ed osserva che l'opera del Governo deve essere integrata e sorretta dalla concordia del partito costituzionale, finchè permangono pericoli gravi di distruzione della compagine sociale. Ritiene che se si vogliono ricostruire le fortune del paese, occorre dar opera a spegnere gli attriti causati dalle passate irose polemiche tra neutralisti e interventisti e tale pacificazione invoca egli che appartenne apertamente ai primi. Accenna alla necessità di questa unione anche in vista delle prossime elezioni amministrative, i cui risultati eserciteranno una grande influenza sullo spirito pubblico.

Reclama l'immediata abolizione della censura e deplora l'abuso che si è fatto per il passato dei decreti-legge, sostenendone, per molti di essi, l'incostituzionalità di fronte all'abusata delega dei poteri.

Nel campo della politica estera passa in rassegna i risultati negativi per l'Italia della Conferenza di Parigi, deplorando che la medesima, oltre ad essere stata ingiusta verso i vinti, non abbia saputo essere giusta verso i vincitori.

Rileva come di fronte ai vasti acquisti coloniali della Francia e dell'Inghilterra, derivanti in gran parte dalla divisione delle colonie tedesche, con esclusione dell'Italia, non sia stata ad essa riconosciuta che un'inadeguata applicazione dell'articolo 13 del patto di Londra da parte dell'Inghilterra ed evanescenti compensi da parte della Francia.

A Smirne si è, per di più, abilmente insediata la Grecia, in pieno sfregio alle stipulazioni di San Giovanni di Moriana.

Mentre alla Francia è stato attribuito il bacino della Sarre, per quanto nessuno dei quattordici punti wilsoniani vi accennasse, all'Italia si è negato il riconoscimento dell'autodecisione di Fiume, in base a un articolo del patto di Londra, e si è contesa nel tempo stesso quella parte di Dalmazia che il medesimo patto le garantiva.

Respinge le accuse di imperialismo lanciate contro l'Italia da quella fiera di vanità, di compromessi e di concupiscenze in cui era degenerata la Conferenza di Parigi, ed afferma che l'azione del Governo italiano ha raggiunto il limite massimo della longanimità e dell'equa considerazione degli altrui interessi.

L'oratore crede che il patto di Londra avrebbe potuto essere ritenuto come sorpassato dagli avvenimenti soltanto in senso favorevole all'Italia, considerando gli improvvisi sacrifici imposti all'Italia dalla defezione russa, e tenendo presente che il patto prevedeva una guerra di non lunga durata, come si deduce dalla mancanza di clausole e dall'insufficienza di quelle esistenti in materia economica.

Dimostra come il Ministero Nitti sia stato, nonostante i gravissimi sacrifici sopportati, estremamente conciliante nelle trattative con gli alleati, e perfettamente logico nelle sue richieste relative alla continuità territoriale con Fiume e alla rappresentanza diplomatica di Zara, le quali richieste si basano ambedue sull'unico principio della tutela dell'italianità adriatica.

Considera indispensabile la completa neutralizzazione delle zone costiere dalmate che non verranno attribuite all'Italia, ritenendo pericolosa per la sua sicurezza la proposta americana di semplice demilitarizzazione, limitata per giunta alla parte adriatica superiore a Ragusa, e con esclusione, quindi, di Cattaro, che rimarrebbe esente da qualsiasi vincolo di carattere internazionale. Non devesi ammettere che Sebenico e Cattaro appartengano senza sufficienti garanzie ad uno Stato infeudato, come quello Jugoslavo, alle maggiori potenze marittime e capitalistiche del mondo.

Riferendosi al convegno di Londra e alle recentissime dichiarazioni di Clémenceau, dopo avere rilevato il perfetto accordo fra alleati e Stati Uniti, nonostante le speranze lasciate concepire in senso diverso, chiede che il Governo parli chiaro sulle sue intenzioni.

Rileva che grande è la responsabilità del Governo, ma grande è pure la forza che gli viene dall'aver tutti i partiti consenzienti sull'italianità di Fiume e sulle sue naturali conseguenze. Si augura che l'on. Nitti possa presto far ritorno da Parigi vincitore della battaglia diplomatica che colà lo attende, anche più aspra di quella politica testè vinta alla Camera.

Concludendo, fa voti che si avveri la profezia dell'on. Nitti che l'Italia fra due anni rientrerà nella vita quasi normale. Saranno due anni di ansia, di lotte e di sacrifizi, ma poi questa Italia generosa, che pur nelle sue strettezze economiche pensa ad alleviare le sofferenze dei figli dei popoli vinti, sormontate le gravi difficoltà interne ed internazionali, riacquisterà il posto eminente che le compete fra le grandi nazioni civili. (Applausi, congratulazioni).

MAZZIOTTI. Parla per fatto personale. Gli è stato assicurato da amici che effettivamente il Governo presentò il trattato di Londra alla Commissione nominata dalla Camera dei deputati per l'esame del trattato di pace con la Germania; ma ciò non ha importanza rispetto alla sua affermazione che il paese è tenuto nell'ignoranza di quel trattato. La sua affermazione era quindi esatta.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Il patto di Londra fu pubblicato in Londra dal *New World* e in Roma dall'*Osservatore Romano* in una forma che corrispondeva a testo reso pubblico dalla Russia.

Quando fu costituita la Commissione della Camera dei deputati per esaminare il trattato di pace con la Germania, il Governo ad essa comunicò il testo del trattato di Londra, che non è diverso da quello pubblicato dalla stampa e pertanto a cognizione del pubblico.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle ore 19.40.

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 dicembre 1919

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

SINIBALDI. Presenta le seguenti relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2169, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinatore avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Per l'interrogazione del senatore Mazziotti.

PRESIDENTE. Ricorda che all'ordine del giorno vi è la interrogazione del senatore Mazziotti al ministro dei lavori pubblici.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. È favorevole al concetto che ha ispirato l'interrogazione dell'on. Mazziotti; ma, data l'importanza dell'argomento, pregherebbe il Senato, d'accordo col senatore Mazziotti, di rinviarne la discussione alla ripresa delle se-

dute, egli sarà lieto allora di sentire l'opinione dell'alto consesso prima di concretare provvedimenti legislativi in proposito.

MAZZIOTTI. Accetta e ringrazia.

(Resta così stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 ». (N. 35).

HORTIS (Segni di attenzione). È dovere di chi, nato irredente, ha oggi l'alto onore di essere parte del Senato, ricordarsi dei fratelli che ancora sospirano la redenzione.

Ben rammento con quanta gratitudine, quanta esaltazione d'animo udivamo nei giorni tenebrosi le parole di conforto e di fede pronunciate per noi nelle aule parlamentari del Regno, e, invece, con quanta ambascia e disperazione quelle che mettevano in dubbio o rinnegavano l'attuazione degli ideali che oggi si compiono.

Le colpe non si ripetano; genti nostre aspettano ancora di essere congiunte alla grande Italia. Non manchi loro in questi momenti supremi la parola di conforto e di fede da questa Roma che a loro fu, ad un tempo, signora e madre, e non fallacemente improntò di se stessa le loro menti ed i loro cuori. (Benissimo!).

Ho detto momenti supremi e veramente sono così gravi da mettere a grandi prove la nazione tutta e chi la rappresenta.

Vinto il nemico sui campi di battaglia, conquistata la gloria delle armi, sottentra purtroppo la gara cogli amici e gli alleati: e non sarà piccolo vanto convincerli della giustizia e della necessità ineluttabile di ciò che siamo determinati a volere per l'onore e la salvezza d'Italia.

Io non mi arrogo di muovere censure e di prodigare lodi, le une e le altre intempestive; ma voglio dire subito che sono persuaso che gli uomini egregi delegati a trattare gli interessi d'Italia nel consesso delle nazioni hanno adoperato ogni loro potere per far trionfare i nostri diritti, e così vorranno e sapranno fino all'ultimo risolutamente difendere e mantenere le nostre imprescindibili ragioni.

Durante tutta la mia vita d'italiano irredento ho seguito un partito solo, quello dell'onore e della grandezza d'Italia, e anche ora penso che un partito solo debba prevalere, quello di mostrare a tutti che siamo concordi nel rafforzare con tutte le nostre volontà, con tutte le nostre energie, le richieste che, in nome d'Italia, sono messe innanzi dai nostri rappresentanti.

Abbia il mondo la consapevolezza che la parola dei nostri delegati ha eco potente in tutta la nazione e che ogni torto che ci venisse fatto lascerebbe negli animi nostri un fermento di amarezze, le cui conseguenze non sono facilmente apprezzabili.

A grandi linee il mandato che l'Italia dà ai suoi rappresentanti è chiaro: non v'ha italiano che possa dissentirne; non francese o inglese che possa disconoscere la giustizia della formula: che genti italiane non debbano essere consegnate allo straniero (Vivissime approvazioni).

Fiume, attaccata all'Italia mediante l'Istria, che le assicura la contiguità, l'eroica Fiume, forte della sua indiscutibile italianità, difesa per secoli contro infinite minaccie e violenze, forte del diritto di autodecisione, di corpo separato, riconosciuto, almeno in parte, perfino dai despoti tramontati, proclama e rinnova l'indomito volere di essere ricongiunta al Regno d'Italia e lo suggella coi sacrifici che le meritarono per sempre l'affetto e la venerazione di tutti gli Italiani.

E bisogna mettere in particolare rilievo che l'auto-decisione di Fiume non può dipendere in verun modo dalla esecuzione del patto di Londra, nè infirmarlo in altri rispetti, mentre non è possibile che siamo tenuti ad eseguire ciò che non dipende dalla nostra autorità.

L'auto-decisione è diritto per sè stante, è diritto sovrano proprio di quel popolo che vuol darsi a noi e non essere astretto ad altra forma di Governo.

Col patto di Londra nè l'Italia, nè altri poteva menomare il diritto di quel popolo a decidere del suo destino.

E quell'auto-decisione, si badi bene, spontanea, noi non l'abbiamo in veruna guisa provocata, e non può applicarsi ad iniqui baratti di cose nostre e per nostre riconosciute e confermate da un patto, che è cosa inconcepibile fosse rimasto interamente ignoto alla diplomazia dello Stato, che volle ascriversi ad una Società, di cui quel patto era quasi uno statuto.

Noi della Venezia Giulia, che abbiamo avuto i dalmati fervidi e fedeli compagni nelle aspre lotte sotto il dominio dell'Austria, noi possiamo sapere e attestare innanzi a tutti che i dalmati sono stati l'avanguardia della nostra nazione, perseguitata nell'Adriatico, e che a loro si deve se la marea nemica fu trattenuta ai confini della patria e l'Adriatico è ancora salvo. Noi possiamo affermare che soltanto il profondo sentimento nazionale e la fede nell'Italia ha infuso in loro il coraggio e la costanza di preservare, con sofferenze inaudite, la nazionalità italiana sulle sponde orientali dell'Adriatico; difendendo se stessi, quei valorosi hanno difeso noi, hanno difeso tutti gli italiani; e anche quando saranno a noi congiunti, dovranno perseverare nella difesa che, non illudiamoci, è tuttavia e sarà, non dico necessaria, ma indispensabile.

Il sentimento, la ragione, l'onore, la necessità ci vietano di dare in mano ai più accaniti nemici di ieri quel baluardo che per il valore dell'esercito e dell'armata noi teniamo.

Non mi appello a nomi illustri di dalmati, come il Tommaseo e il Baiamonti, ma mi appello ai soldati che hanno piantato là il nostro tricolore tra il plauso e le lacrime di gioia di quelle popolazioni, le quali non possono essere a nessun patto abbandonate ad una odiosa schiavitù e date in preda alle vendette certe di un nemico esasperato, che non perdonerà mai a quei popoli l'amore all'Italia.

Abbassare quel vessillo sarebbe un'onta, sgomberare, anche parzialmente, le terre occupate sarebbe mancamento di implicita fede, non solo riguardo agli italiani, ma riguardo agli stessi slavi della campagna nella zona da noi occupata, agli slavi che hanno provato e sentito tutta la libertà, tutta la dolcezza del nostro governo, e si sono stretti intorno ad esso, acquistando un giusto concetto della nostra bontà, della nostra civiltà, della nostra forza.

Essi hanno compreso che noi vogliamo procedere verso gli slavi con giustizia, con affetto, e con tale liberalità da poter servire di esempio al mondo civile.

Abbiamo dovuto abbandonare la Lombardia dopo Novara, subire Villafranca, lasciare il Trentino dopo Custoza e Lissa; ma, dopo il Piave, dopo Vittorio Veneto, abbandoneremo la Dalmazia? (Benissimo!).

E questa volta abbandonare vuol dire perdere per sempre il dominio dell'Adriatico, senza il quale l'Italia non fu o non sarà mai nè grande, nè sicura, in guerra e in pace, nella politica e nel commerci.

Assegnare agli jugoslavi le sponde dalmate, o anche neutralizzarle, equivale a rinunciarvi dal lato nazionale ad esporle ogni momento al pericolo della violazione fin da ora minacciata, cogli antichi propositi dell'Austria, dalla marina di guerra preordinata dagli jugoslavi.

Per contrario gli alleati ripetono le angherie contro la nostra marina, rimovendone i nostri operai, come hanno fatto in questi giorni, costringendo a sbarcare da tre unità gli operai triestini. Fatto che denuncio al Governo.

Non includono minore pericolo la pretesa autonomia e quel titolo capzioso di città libera che hanno avuto sempre per l'Austria (e l'avranno per i successori di essa) significati ben diversi da quelli comunemente creduti; il secondo era un vano titolo, il primo corrispondeva ad autonomia amministrativa, non politica; i popoli eredi dell'Austria, tra i quali proprio coloro che furono o istigatori o complici delle continue lesioni delle nostre autonomie, non hanno certamente dimenticati quei metodi.

Che, se alcune città dovessero essere dichiarate libere, esse sarebbero necessariamente soggette a tale immigrazione, voluta e sistematica, di elementi eterogenei e contrari alla nazionalità italiana, da metterla a rischio, non giova dissimularlo, di essere snaturate e tramutate in cittadelle nemiche.

Fu accennato a guarentigie per il rispetto dei nostri connazionali quando avessero a sottostare ad altri Stati. Ma poichè guarentigie veramente efficaci sembra impossibile escogitare, sarebbero, diciamolo chiaramente, ipocrisie o insidie.

Noi protesteremmo inutilmente contro le infrazioni dei patti e ce ne lamenteremmo invano nei comizi, nei Parlamenti o al tappeto verde della diplomazia, troppo sorda alle querele di troppe vittime.

Conclude: sola, unica salvezza l'unione all'Italia.

I nostri delegati, ho ferma fiducia, sapranno, a onore d'Italia e loro, resistere e vincere. (Applausi unanimi e vivissimi: molte congratulazioni).

VISOCCHI, ministro di agricoltura. Risponde al senatore Cencelli sulla questione della invasione delle terre e si associa al biasimo di lui contro le violenti occupazioni, specialmente delle terre coltivate. Ma deve dissipare l'impressione che si potrebbe avere dalle parole del senatore Cencelli, che il Governo abbia favorito e incoraggiato quelle violenti occupazioni o che ne sia stata la causa.

Il Governo crede necessario intervenire per contenere il fenomeno nei limiti delle esigenze sociali e per ricondurlo nell'ordine della legalità.

Le disposizioni del Governo non furono esattamente interpretate; perciò furono inviate ai prefetti istruzioni al fine di assicurare la proprietà privata.

Il decreto 2 settembre deve essere integrato da altre disposizioni. Superate le incertezze iniziali e facendosi tesoro dell'esperienza, saranno dati nuovi provvedimenti a favore della produzione, a garanzia dei proprietari e in rapporto alle necessità dei lavoratori.

Espone quanto ha fatto il Governo per cooperare alla maggiore produzione agraria.

Per quanto si attiene alla concessione di terre ai combattenti superstiti, l'attività dell'Opera dei combattenti è stata solerte.

Lo stesso decreto del 2 settembre avvia alla soluzione la questione degli usi civici.

Assicura che presto presenterà un progetto di legge che si ispira al progetto del senatore Mortara, con lievi modificazioni.

Conviene col senatore Cencelli che occorre dare sicurezza al possesso delle terre, ed è convinto che ciò sarà un bene per gli stessi contadini affinchè il loro lavoro sia tranquillo.

DALLOLIO ALBERTO. Rileva che l'esito delle elezioni ha dato ragione a coloro che credevano che la riforma elettorale non fosse un cambiamento di metodo, ma un diverso funzianamento apprestato alla rappresentanza politica per mettere a confronto idee, interessi e passioni.

La riforma elettorale fu opportuna, e dimostra come le parole pronunziate in un discorso dal Carducci fin dal 1873 furono fatidiche; parole colle quali il poeta auspicava l'avvenimento della plebe, nel senso più elevato della parola, come una necessità storica, non con intento ai sovrapporsi agli altri ordini, e tanto meno di distruggerli, ma bensì con l'intento di rinnovare il popolo, assicurando a tutti uguali diritti e libertà.

Ora la plebe è entrata nella vita politica ed aspira all'esercizio dei poteri pubblici; e ciò sarà un bene, ma a patto che essa costituisca una maggioranza organica, e non una minoranza faziosa. Occorre però ad essa la preparazione, e non le si fa un torto affermando che la sua preparazione è ancora imperfetta, e ciò solo in parte per sua colpa. Il Governo, per accrescere la coltura dei lavoratori e favorirne l'elevamento morale, ha l'obbligo di integrare i provvedimenti di carattere economico.

Taluno potrà pensare che questa sollecitudine per il miglioramento degli avversari, potrebbe portare anche al loro rafforzamento, e che in ultima analisi essa sia un'ingenuità. Se tale è, l'oratore si felicita di essere ingenuo, perchè il fare il bene è la più accorta delle politiche.

Raccomanda la riforma dell'insegnamento, l'incremento dell'istruzione professionale che saranno i capisaldi del programma per favorire l'elevamento morale dei lavoratori, al quale il Governo dovrà attendere con fermezza, attuandolo per gradi.

Intanto chiede che siano moltiplicate le biblioteche popolari. (Commenti).

È convinto che l'operaio sarà il grande lettore dell'avvenire; e la diminuzione delle ore di lavoro non avrebbe senso se così non avvenisse.

La biblioteca popolare circolante diverrà ogni giorno di più una necessità, ma essa non dovrà avere intenti di propaganda nè politica, nè religiosa; dovrà svilupparsi per opera di associazioni private e degli industriali, e con la cooperazione dello Stato. (Bene!).

ALBRICCI, ministro della guerra. Deve dare delucidazioni ad alcune osservazioni che sono state fatte a taluni atti della sua amministrazione, per ciò che si riferisce alla procedura seguita con la presentazione di alcuni decreti-legge ed al nuovo ordinamento provvisorio dell'esercito.

I decreti-legge più importanti da lui presentati riguardano la sistemazione dei quadri degli ufficiali per la riduzione dell'esercito e l'ordinamento provvisorio di questo, e ne dimostra l'urgenza anche sotto l'aspetto delle gravi esigenze della finanza.

Circa il decreto relativo al nuovo ordinamento, fa presente al Senato che egli aveva bisogno di fissare una base alla smobilitazione, di attuare al più presto le diminuzioni e le trasformazioni che l'esperienza della guerra ha dimostrato necessarie.

Così ha dovuto dimezzare la cavalleria o ridurre altri corpi e reparti, la cui esistenza e i cui organici erano fissati per legge.

Se avesse dovuto attendere l'approvazione di un disegno di legge da parte del Parlamento, non sa quando avrebbe potuto provvedere.

Ma quando ne ha avuta la possibilità materiale, è stato sempre ossequente alle prerogative del Parlamento.

È parte essenziale, preminente del nuovo ordinamento la modificazione alla legge sul reclutamento, con la quale provvederà con disegno di legge che è quasi pronto, e che prossimamente avrà l'onore di presentare ai due rami del Parlamento.

È stato detto che vi è lusso, soprattutto di generali. Ora i generali del nuovo ordinamento sono 196, mentre oggi ne abbiamo in servizio attivo 440. Domanda quindi se possa imputarsi ad un ministro, che ha il doloroso coraggio di togliere dal servizio attivo 250 generali e parecchie migliaia di ufficiali superiori, di aver fatto un ordinamento basato su mire egoistiche di carriera, di non essersi ispirato alle supreme necessità dell'esercito e del paese.

Ciò ben sanno i nostri ufficiali o le loro famiglie, che affrontano il dolore di tanto cambiamento di stato senza esagerate recriminazioni, e con uno spirito di sacrificio che torna a loro altissimo onore. E rivolge ad essi una parola di plauso e di omaggio. (Approvazioni).

Circa il nuovo ordinamento provvisorio dell'esercito si è asserito che esso riuscirà eccessivamente dispendioso.

L'oratore può assicurare il Senato che ciò non risponde alla realtà e soggiunge che vi sarebbe un'economia notevolissima col nuovo ordinamento, se non fosse intervenuto il grande sviluppo assunto da mezzi di attacco e di difesa aerea a rendere più costosi gli apparecchi necessari alla difesa nazionale.

Del resto, si tratta di un ordinamento provvisorio, il quale in nulla pregiudica l'avvenire rispetto a quell'assetto che uomini nuovi e le condizioni generali del mondo potranno consigliare.

Non esclude che i sede di emendamenti, ed anche attualmente, poichè se ne sia personalmente occupato in pieno accordo con lo stato maggiore, si possano ottenere ancora nuove economie.

Assicura il Senato che, ad onta di avvenimenti nei quali ebbe tanta parte la passione patriottica, ad onta del momento irto di

tante difficoltà, il paese può sempre contare sui suoi bravi e buoni soldati e i suoi ufficiali. (Approvazioni).

Appena si sarà potuta compiere la smobilitazione e dare un assetto, sia pure provvisorio, all'esercito, il paese avrà certamente in esso un tranquillo e sicuro elemento di ordine, ed uno strumento ossequente alla volontà nazionale, per la difesa dei confini della patria. (Approvazioni — Applausi).

Presentazioni di relazioni e di un disegno di legge:

FILOMUSI-GUELFI. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1567, che stabilisce le norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° aprile 1919, n. 179, che abbrevia la pratica notarile per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra e per il conferimento del posto di notaio.

FULCI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del 2° e 4° mandamento di Messina.

ROSSI, ministro delle colonie. Presenta il disegno di legge per la Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

Ripresa della discussione.

LORIA. È stato indotto a partecipare alla discussione dal fatto che il suo nome fu più volte ricordato nell'altro ramo del Parlamento quando per la prima volta si affacciò alla pubblica attenzione il problema della politica economica del dopo guerra.

Egli sosteneva la tesi che, in luogo di sobbarcarci tutti gli anni all'aggravio delle imposte corrispondenti all'interesse del debito pubblico, è meglio liquidare la situazione, prelevando un'imposta straordinaria, con la quale si perverrebbe a riscattare almeno una gran parte del debito nazionale.

Il Governo, dopo aver dichiarato che di una simile imposta non voleva saperne, a breve distanza disse che voleva presentare una proposta di leva straordinaria sul capitale, per servirsene al riscatto del debito pubblico e senza però dare la certezza che tale leva non si sarebbe ripetuta.

Quindi gli allarmi dei contribuenti erano giustificati; tanto più che si parlava di un prestito forzoso.

Ora l'originario disegno si è capovolto; all'antica leva sul capitale si è contrapposta una imposta commisurata al patrimonio, ma che non colpisce il patrimonio, ma soltanto una parte di esso, poichè è un'imposta sul reddito.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 20 dicembre 1919
(*Continuazione e fine*)

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

SALVEMINI. Entrando nel merito delle dichiarazioni del ministro degli esteri, afferma la necessità assoluta di chiedere la neutralizzazione di tutta la costa slava dell'Adriatico.

Il punto principale è di avere la pace assoluta in questo mare, e quindi l'oratore ed i suoi amici sarebbero favorevoli anche alla neutralizzazione di tutto l'Adriatico. (*Interruzione del deputato Graziadei*).

Rileva, quanto alla tutela dei nuclei italiani che rimangono sotto la dominazione slava, come delle minoranze slave entro i confini italiani, che comunque si stabiliscano i termini di questa tutela il problema da risolvere è se questa tutela si voglia come pretesto di nuove liti, o col desiderio della pace.

Si rende conto delle gravi difficoltà che vi saranno nell'esplicazione di tale tutela, per lo stato d'animo esaltato degli slavi; ma lamenta che l'azione dei Governi precedenti a quelli dell'onorevole Nitti sia stata diretta piuttosto ad accrescere che a diminuire questa esaltazione.

Da avversario leale del Governo dichiara che se dai documenti, che il Governo presenterà, si avrà la dimostrazione che esso ha fatto quel che poteva per assicurare una giusta pace nell'Adriatico, darà il suo voto favorevole.

Prende atto intanto della dichiarazione del Governo che nessun impegno definitivo sarà preso in materia di accordi internazionali senza che il Parlamento sia consultato.

La Camera deve intanto proporsi il problema se non sia giunta l'ora di ascoltare la voce dei popoli che anelano ad una pace vera e sicura.

Riconosce le difficoltà dinanzi alle quali si sono trovati i delegati alla Conferenza di Parigi. Però da essi i popoli attendevano atti di buona volontà, e forse allora ne avrebbero scusato gli errori e la imperfezione dell'opera.

Invece essi hanno dato uno spettacolo continuo di mala fede e di mala volontà; ciò che ha avvelenato l'animo dei popoli. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Constata che gli alleati tentano ora di iugularci per la questione di Fiume. (*Interruzioni*). Nel paese intanto si sviluppano correnti pro e contro le direttive della nostra politica estera che è legata e soggetta alla politica degli approvvigionamenti.

Ora l'oratore è d'avviso che occorra opporre alla politica degli agguati una politica di sincerità e di conciliazione tra vinti e vincitori, con programma apertamente dichiarato di assicurare gli alleati della fedele e leale amicizio dell'Italia e nello stesso tempo di correggere il trattato di pace nelle parti contrarie alla coscienza umana e civile, di far entrare la Germania nella Lega delle nazioni a parità di condizioni, di spiegare opera afficacia per ottenere la limitazione degli armamenti, il divieto delle fabbriche di armi, la tutela delle minoranze nazionali. (*Commenti — Interrusioni all'estrema sinistra*).

Nessuna discussione è possibile se prima non si conoscono quali sono in Italia i rapporti tra il Governo civile e le autorità militari.

Così, deplora che l'onorevole Nitti, mentre ha emesso severi giudizi sull'indisciplina di alcuni ufficiali, non abbia invece colpito atti di vera insubordinazione, oltre che di indisciplina, compiuti da generali e ammiragli.

E chiede a questo proposito quale sia il pensiero del Governo circa la condotta del generale Di Robilant e dell'ammiraglio Millo. (*Interruzione all' estrema sinistra*), e in conseguenza se la politica in generale sia fatta dagli organi responsabili, o se ad essi si sovrapponga l'alta gerarchia militare.

Di ciò si sono avuti esempi anche in occasione della nostra entrata in guerra. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Della sfiducia antiparlamentare lasciata in eredità a questa Camera da un lungo periodo di mal governo, la conseguenza è la diminuita obbedienza alle leggi e la indisciplina.

Per correggere questo stato d'animo la Camera deve assumere le proprie responsabilità e dimostrare che non vuole essere la gerente di nessuno. (*Approvazioni — Commenti*).

MODIGLIANI, dirà il pensiero del gruppo socialista sulle dichiarazioni del ministro degli esteri.

Comprende le gravi difficoltà di esprimere questo pensiero perchè, se il gruppo socialista deve mantenere integra la sua linea di condotta, non si dissimula le ripercussioni che può avere all'estero il suo giudizio espresso nell'Assemblea legislativa.

Ma il gruppo socialista, se vuole dissociare la sua responsabilità da quella delle classi dirigenti d'Italia, non intende nemmeno involontariamente essere l'alleato delle classi dirigenti dei paesi alleati. (*Approvazioni*).

Le parole del ministro degli esteri costituiscono la prova del fallimento della politica estera seguita dall'Italia.

Ogni volta che un nostro ministro degli esteri si è recato a Londra e a Parigi, al suo ritorno a Roma si è purtroppo constatato un peggioramento nelle soluzioni delle questioni, che interessano il nostro paese secondo la visione delle classi dirigenti.

E se l'onorevole Tittoni ha rinunziato all'ufficio di ministro degli affari esteri ciò deve probabilmente attribuirsi ad una ulteriore minaccia da parte della potenza americana di un nuovo iugulamento nella questione adriatica.

Nessuna dichiarazione potrà togliere al *memorandum*, che l'onorevole Scialoja ha cercato di svalutare, indebolendo forse la sua posizione nelle trattative future, il carattere di una intimazione degli alleati perchè l'Italia cominci a piegarsi di fronte alla volontà dei tre alleati insieme uniti. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

In tali condizioni è inutile sperare che Wilson ceda in qualche punto nelle nuove trattative per la sistemazione della questione adriatica.

Il capitalismo americano, come pretende mantenere la sua lunga mano su Fiume, così mira ad estenderla su altri punti capitali della costa adriatica, come Cattaro e Sebenico.

È ormai giunta l'ora, in cui le stesse classi dirigenti italiane debbono constatare tutta la forza di quel giogo capitalistico, che, dopo aver vinto il nemico, vince l'alleato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Così esse non ignorano che, quando pareva raggiunto l'accordo in nome dei diritti di razza e di lingua, tra la massa sana della popolazione di Fiume, ribellatasi finalmente agli avventurieri (*Applausi*), ed il Governo, una corazzata francese apparve nelle acque di Fiume e di Abbazia, come monito che gli alleati non avrebbero mai riconosciuta l'autodecisione di Fiume per la sua italianità. (*Commenti*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, può garantire che quella corazzata francese si recò nelle acque di Fiume per fini assolutamente diversi da quelli, cui accenna l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI, rileva che, ad ogni modo, l'invio in quel momento nelle acque di Fiume di uno strumento di guerra aveva un significato, che non poteva sfuggire a chi colà inviò la nave.

Il problema è ora di vedere se si debba cedere alle pretese degli alleati e continuare a collaborare con essi nelle sistemazioni che ancora si devono effettuare.

Questa collaborazione non porterà nessun vantaggio per risolvere la questione di Fiume, della nostra Fiume, anche se nella spartizione delle influenze in Turchia e in Asia Minore l'Italia potrà ottenere qualche soddisfazione.

Ma la difesa di Fiume, la difesa della sua autodecisione, non può essere efficace se non riconosciamo lo stesso diritto ai tedeschi dell'Alto Adige.

Questa contraddizione costituisce la ragione della nostra debolezza nelle trattative svolte a Parigi e della inefficacia dei suoi sforzi nei negoziati che tuttora si continuano con gli alleati.

A Versailles non erano rappresentati i popoli, non erano rappresentati i lavoratori, ma soltanto le forze capitalistiche e borghesi coi loro diplomatici e coi loro giornalisti.

A Brest-Litwoski si sentì, invece, che un popolo intero affrontava il militarismo tedesco, con esso discuteva e lottava per difendere la sua libertà, e faceva poi conoscere a tutto il mondo il tenore di quelle discussioni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Contro le abusate formule empiriche, fatte di pensieri contrastanti fra loro, contro i vani tentativi di equilibrio, che culmineranno forse nel prepotere di una o due potenze capitalistiche, una sola formula di liberazione intravede il mondo; quella della internazionale operaia. (*Commenti*).

Essa sola potrà costituire quella remora che verrà dal rispetto di tutti i diritti, garantiti dall'unica sovranità giusta, quella del lavoro redento e affratellato. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*)

Il partito socialista sente ovunque che si avvicina per esso l'ora di assumere la responsabilità del potere. Questo particolarmente sente il partito socialista italiano dopo il fallimento di tutta la politica della borghesia.

Ma ben più alto che non ad ammiragli e a generali risalgono le responsabilità dell'incidente di Fiume e dello sbarco di Zara. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra*) — *Vivissimi rumori su altri banchi — Vive e reiterate proteste del presidente del Consiglio*).

Il fallimento della politica tradizionale culmina nello strazio, che tutti i Governi, sempre autorizzati, hanno fatto del Parlamento. Il periodo dell'assenza del Parlamento ha coinciso con la delega delle massime funzioni affidate dallo Statuto alla Corona.

Pertanto nel campo della politica estera, come in quello della politica finanziaria, come in tutti i campi, una soluzione s'impone; quella di rompere i vincoli tradizionali politici e giuridici, come prima base per la liberazione d'Italia: la costituzione della repubblica, borghese oggi, socialista domani. (*Vivissimi reiterati applausi e grida all'estrema sinistra di*; Viva la Repubblica! — *Proteste vivissime dalle altre parti e grida prolungate di*: Viva il Re! — *Commenti animatissimi e prolungati — Agitazione*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, si riserva di rispondere domani agli oratori, che si sono occupati di argomenti assai vari. Ma deve subito rilevare alcune affermazioni, che lo hanno grandemente addolorato.

L'onorevole Salvemini ha parlato di politica estera segreta. Nessun segreto è nella nostra politica estera. Ma non si può certamente pretendere che il Governo renda di pubblica ragione perfino la corrispondenza relativa a trattative in corso. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra*).

L'oratore, rivolto ai socialisti, li esorta a rispettare i diritti della maggioranza. La violenza non è utile per alcuno e tanto meno per essi. E nel contrasto sarà la civiltà che ci perderà.

Non l'ora del tramonto delle nostre istituzioni è venuta, bensì l'ora delle profonde loro trasformazioni. La democrazia ha tale forza da assorbire lo stesso socialismo. Il tempo dirà, e quel giorno è prossimo, se quelle istituzioni, che i socialisti oggi ammirano, non siano esse destinate a crollare e disparire. (*Rumori all'estrema sinistra — Vivi applausi su altri banchi*).

Noi crediamo alle nostre istituzioni economiche, e crediamo fermamente alle nostre istituzioni politiche. E rispettosi del diritto di tutti, noi, che siamo la maggioranza, non permetteremo che da nessuna minoranza si attenti ad esse con la violenza. (*Approvazioni — Commenti*).

Afferma infine che al disopra delle nostre competizioni di parte e della forma stessa delle nostre istituzioni, è una persona augusta, la quale durante la guerra si è dimostrata esempio di ogni civile virtù e ha meritato, col rispetto di tutti i partiti, l'affetto riconoscente del popolo italiano: Sua Maestà il Re, al quale l'oratore, in nome del Parlamento e del paese, invia un riverente saluto. (*Vivissimi generali reiterati applausi e grida di*: Viva il Re! *da tutte le parti della Camera ad eccezione dell'estrema sinistra che risponde con grida di*: Viva la Repubblica! *fra calorosi reiterati applausi — Commenti vivissimi — Da tutte le parti della Camera, moltissimi deputati si affollano al banco del Governo ed applaudono ripetutamente il presidente del Consiglio — Alcuni deputati all'estrema sinistra, rispondono con canti e grida di*: Viva il socialismo! — *Clamori e proteste da altre parti e grida di* Viva il Re! Viva l'Italia!)

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*, (*Segni d'attenzione*), crede sia comune interesse e desiderio di tutti di procedere serenamente nei lavori, che le agitazioni, del resto spiegabili, non possono non turbare. Ma poichè ormai l'ora è tarda, propone che la seduta continui domani alle ore 15, senza interrogazioni, nella speranza di esaurire domani stesso la discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Voci. La chiusura! (*Rumori all'estrema sinistra*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, poichè domani egli dovrà parlare e la discussione generale si riaprirebbe, perciò di pieno diritto, osserva che è inutile ora porre a partito la chiusura.

La seduta termina alle 19,40.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Adunanza del 21 dicembre 1919,
presieduta dal sen. prof. F. D'Ovidio.

Il presidente D'Ovidio dà il doloroso annuncio della morte del sen. prof. Oreste Tommasini, mancato ai vivi il 9 dicembre corrente, e, con affettuose e commosse parole, rileva la gravità della perdita che hanno subito il paese e la scienza con la scomparsa di un uomo tanto benemerito degli studi e di tanta nobiltà d'animo.

Al presidente si associano gli accademici Lanciani e Boselli.

La Classe delibera d'inviare alla famiglia Tommasini le sue più vive condoglianze per la sventura che l'ha colpita.

Il presidente ricorda inoltre la morte dell'accademico segretario della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, prof. Elia Millosevich.

Il socio Filomusi-Guelfi informa la Classe che il collega senatore Schupfer è stato colpito da una grave sciagura, la perdita della consorte; e propone mandare al socio Schupfer l'espressione del cordoglio dell'Accademia. La proposta è approvata dalla classe.

L'accademico segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono.

Il corrisp. Chiovenda fa omaggio della pubblicazione della Commissione per il dopo guerra, sez. 8ª: « Gruppo per gli studi processuali. Proposte di riforme del procedimento civile ».

Il corris. Vivante presenta alcuni suoi opuscoli di carattere poemico.

Il socio Boselli offre, a nome dell'autore Alberto Lumbroso, un volume intitolato: « Bibliografia ragionata della guerra delle nazioni (scritti anteriori al 1° marzo 1916) ».

Il socio Duchesne fa omaggio di un opuscolo di Ch. de la Roncière avente per titolo: « Découverte d'une rélation de voyage datée du Touat et décrivant en 1447 le bassin du Niger ».

L'accademico segretario presenta una memoria intitolata: « Saggio di fisiologia vegetale. Elettro orientazione e polarizzazione del terreno e delle piante » del dott. Niccolò Mancini, inviata dall'autore per esser sottoposta al giudizio di una Commissione.

Vengono poscia presentate le seguenti memorie e note per la inserzione negli atti accademici: Pais: « Il liber coloniarum », parte II. Barnabei: « Notizie sulle scoperte di antichità del mese di novembre scorso comunicate all'Accademia d'ordine dell'on. ministro della pubblica istruzione; Mercati: « Due anacreontiche di Teodoro Prodromo », pres. dal socio Guidi.

Parona: « Osservazioni geologiche sul Monte Gargano »; Issel: « Esempi notevoli di *icoliti* »; Majorana: « Sulla gravitazione ». Nota IV; Pelloux: « Cenni descrittivi sulla Morfolite di Castiglioncello ». Pres. dal socio Issel; Chisini: « Sugli incroci e sui contatti delle curve di diramazione per una funzione algebrica di due variabili ». Note I e II, pres. dal corrispond. F. Enriques; Cotronei: « Correlazioni e differenziazioni. IV: *Sul Triton cristatus* ». Pres. dal socio Grassi.

CRONACA ITALIANA

S. E. il ministro degli affari esteri, on. Scialoja, è partito iersera per Parigi alle 20.40.

Per il prestito nazionale. — Il « Banco italiano » di Buenos Ayres ha deciso di sottoscrivere al nuovo prestito, che si aprirà in Italia il 5 gennaio 1920, per 5 milioni di lire.

Servizio telegrafico. — Per interruzioni dei fili telegrafici internazionali fra Modane e Saint-Jean una parte delle comunicazioni italo-francesi ed italo-inglesi è interrotta.

A causa delle condizioni atmosferiche sono interrotte anche comunicazioni dirette con altri centri esteri e varie comunicazioni principali interne.

Perciò i telegrammi subiscono gravi ritardi.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 29. — Sabato si sono imbarcati per la Germania 1373 ufficiali e 4500 sottufficiali e soldati.

Oramai non vi sono più prigionieri di guerra tedeschi nel Regno Unito, eccetto qualche malato ed alcuni prigionieri di guerra implicati nell'affondamento della flotta tedesca a Scapaflow.

PARIGI, 30. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane sotto la presidenza di Clémenceau ed ha deciso che i territori occupati dalle truppe americane saranno sottoposti alla giurisdizione dell'alta Commissione dei territori renani.

Esso ha stabilito anche il testo delle istruzioni da inviare alla Commissione di controllo del materiale aeronautico tedesco a Berlino.

Dutasta ha avuto questa sera un nuovo colloquio col barone von Lersner, circa l'entrata in vigore del trattato di Versailles. L'accordo è ora completo; solo un punto accessorio, concernente il valore del materiale navale, è in discussione ma, non vi saranno difficoltà anche su questo punto e, salvo complicazioni impreviste, la cerimonia dello scambio delle ratifiche potrebbe aver luogo martedì 6 gennaio alle 16,30 al Ministero degli affari esteri.

Fino dalla firma del protocollo, gli alleati prenderanno in consegna il materiale che i tedeschi hanno accettato di cedere immediatamente.

I delegati alleati hanno fatto conoscere ai rappresentanti tedeschi le modalità per il passaggio dei poteri nelle regioni sottoposte a plebiscito: Alta Slesia, Allenstein e Marilnwerd.

La delegazione tedesca si è limitata a prendere atto. Non vi è stata nessuna discussione. D'altronde una discussione potrà avere luogo nelle ulteriori riunioni.

Il Senato ha approvato all'unanimità il progetto di legge per tre mesi di esercizio provvisorio ed il progetto di legge pel prestito.

La Camera ha approvato senza discussione il progetto di legge relativo alla costituzione delle Corti di giustizia.

Il circolo interalleato, presieduto dal duca di Camastra, ha decretato oggi allo scrittore Bainville, autore del libro « La guerra e l'Italia » il premio del Campidoglio di L. 4000.

È la prima volta che questo premio viene assegnato; esso ha lo scopo di cementare sempre più i rapporti franco-italiani.

BERLINO, 30. — In seguito a due note in data 22 e 23 dicembre il Consiglio supremo ha acconsentito, secondo ciò che si dice in Germania, a che i dazi doganali siano esatti in oro. La Germania è autorizzata a prelevare l'aggio corrispondente al valore del marco di fronte al dollaro. Inoltre le tariffe doganali di ante-guerra sono applicabili.

Dopo la costituzione della Commissione delle riparazioni l'aggio dovrà essere fissato d'accordo con essa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*